



UNIVERSITÀ
di SIENA
1240



DIPARTIMENTO DI
SCIENZE STORICHE E DEI BENI CULTURALI
Dipartimento di eccellenza 2023 - 2027



UNIVERSITÀ
di SIENA
1240



DIPARTIMENTO DI
SCIENZE STORICHE E DEI BENI CULTURALI
Dipartimento di eccellenza 2023 - 2027

Disposizione del Direttore di Dipartimento
Classificazione: III/13
N. allegati: 3

BANDO DI SELEZIONE PUBBLICA PER TITOLI E COLLOQUIO PER IL CONFERIMENTO DI N. 1 ASSEGNO DI RICERCA – LETTERA B) – DI DURATA ANNUALE (RINNOVABILE) - SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE: L-ANT/08 ARCHEOLOGIA CRISTIANA E MEDIEVALE - SETTORE CONCORSUALE 10/A1 ARCHEOLOGIA - TEMA E PROGETTO DI RICERCA "PATRIMONIO CULTURALE E SCIENZE APPLICATE. DEFINIZIONE DI PROTOCOLLI ARCHEOMETRICI MULTISCALARI PER L'ANALISI DI ARCHITETTURE STORICHE IN AMBITO RURALE E URBANO, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLE METODOLOGIE ARCHEOSISMOLOGICHE – RESPONSABILE SCIENTIFICA PROF.SSA GIOVANNA BIANCHI.

- Richiamato il vigente Statuto dell'Università degli Studi di Siena, emanato con decreto rettorale rep. n. 164/2012 del 7 febbraio 2012, e s.m.i.;
- Richiamata la legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i., recante norme in materia di procedimenti amministrativi, ed il relativo Regolamento di Ateneo di attuazione, adottato con D.R. n. 1037 del 30.05.2007;
- Richiamata la legge 5/2/92, n. 104, e s.m.i., relativa all'assistenza, integrazione sociale e diritti delle persone handicappate;
- Richiamato il D.P.R. 09.05.1994, n. 487 e s.m.i., recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi;
- Richiamato il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i., recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;
- Richiamato il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i.;
- Richiamato il D. Lgs 07.03.2005, n. 82 "Codice dell'amministrazione digitale" e s.m.i.;
- Visto il D.P.R. 30.07.2009, n. 189 "Regolamento concernente il riconoscimento dei titoli di studio accademici";
- Vista la legge n. 240 del 30.12.2010, in particolare l'art. 22, e s.m.i.;
- Richiamato il decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 9 marzo 2011, n. 102 che stabilisce l'importo minimo lordo annuo degli assegni di ricerca;
- Richiamata la legge 12.11.2011, n. 183 ed in particolare l'art. 15 "Norme in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive e divieto di introdurre, nel recepimento di direttive dell'Unione europea, adempimenti aggiuntivi rispetto a quelli previsti dalle direttive stesse";
- Richiamato il Codice Etico della Comunità Universitaria dell'Università degli Studi di Siena, emanato con D.R. n. 1381 del 28.07.2011;
- Visto il Regolamento Generale di Ateneo, emanato con D.R. n. 1201 del 5 settembre 2016, pubblicato

1 di 11

all'Albo on line in data 5 settembre 2016;

- Vista la legge 6.11.2012, n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";
- Richiamato il D.L. 31.12.2014, n. 192, convertito, con modificazioni, in Legge 27.02.2015 n. 11 ed in particolare l'art. 6, comma 2-bis il quale dispone che la durata complessiva degli assegni di ricerca di cui all'art. 22 della Legge 240/2010, è prorogata di due anni;
- Richiamato il vigente Regolamento per assegni di ricerca ai sensi dell'art. 22 della legge n. 240/2010, emanato con D.R. n. 325/2016 del 03.03.2016 e s.m.i. (nel seguito denominato "Regolamento");
- Visti il "Regolamento sul trattamento dei dati personali in attuazione al Regolamento UE 2016/679 e del D.Lgs 196/2003", emanato con D.R. n. 56/2022 prot. n. 14879 del 13.1.2022;
- Visto il D.R. 1624/2019, prot. n. 158158 del 5.09.2019 relativo ai requisiti di ammissibilità alle procedure ex art. 18, 22 e 24 della legge 240/2010;
- vista la delibera rep. n. 47/2024, prot. n. 63371 del 16 marzo 2024 del Consiglio di Dipartimento di Scienze Storiche e dei Beni Culturali del 13 marzo 2024, relativa alla richiesta di attivazione di un assegno di ricerca di durata annuale, dell'importo annuo complessivo di € 25.000,00 – Settore Concorsuale 10/A1 Archeologia – Settore Scientifico Disciplinare L-ANT/08 Archeologia cristiana e medievale – responsabile scientifica Prof.ssa Giovanna Bianchi – Tema e progetto di ricerca: "Patrimonio culturale e scienze applicate. Definizione di protocolli archeometrici multiscalarari per l'analisi di architetture storiche in ambito rurale e urbano, con particolare riferimento alle metodologie archeosismologiche";
- Vista la Disposizione del Direttore di Dipartimento rep. n. 59/2024, prot. 74489 del 8/4/2024 con la quale è stata disposta l'attivazione dell'assegno di ricerca descritto in epigrafe;
- Acquista da parte del responsabile scientifico la scheda relativa all'assegno e allegata al presente bando;

DISPONE

Art. 1 - OGGETTO DEL BANDO

È indetta una selezione pubblica per titoli e colloquio per il conferimento di n.1 (uno) assegno di ricerca – lettera b) di durata annuale (rinnovabile), Settore Scientifico Disciplinare L-ANT/08 Archeologia cristiana e medievale - Settore Concorsuale 10/A1 Archeologia – tema e progetto di ricerca: "Patrimonio culturale e scienze applicate. Definizione di protocolli archeometrici multiscalarari per l'analisi di architetture storiche in ambito rurale e urbano, con particolare riferimento alle metodologie archeosismologiche" – Responsabile Scientifica: Prof.ssa Giovanna Bianchi.

Le attività da svolgere nell'ambito dell'assegno di ricerca e eventuali ulteriori requisiti, oltre a quelli previsti nel successivo art. 2, sono indicati nella scheda (allegato A), che costituisce parte integrante del presente provvedimento.

Art. 2 - REQUISITI PER L'AMMISSIONE

Nel rispetto delle priorità trasversali della parità di genere e delle pari opportunità, alla selezione sono ammessi a partecipare i/e candidati/e, anche cittadini/e di Paesi non appartenenti all'Unione Europea, in possesso di adeguato curriculum scientifico professionale idoneo allo svolgimento della ricerca, nonché della

2 di 11



UNIVERSITÀ
di SIENA
1240



DIPARTIMENTO DI
SCIENZE STORICHE E DEI BENI CULTURALI
Dipartimento di eccellenza 2023 - 2027



UNIVERSITÀ
di SIENA
1240



DIPARTIMENTO DI
SCIENZE STORICHE E DEI BENI CULTURALI
Dipartimento di eccellenza 2023 - 2027

laurea magistrale/specialistica o vecchio ordinamento o titolo equivalente. Il possesso del titolo di dottorato di ricerca, o equivalente conseguito all'estero, costituisce titolo preferenziale.

I/e candidati/e in possesso dei titoli di studio conseguiti all'estero dovranno allegare alla domanda di partecipazione il riconoscimento accademico (determina di equipollenza) o, in alternativa, i certificati dei titoli accademici e i certificati analitici degli esami sostenuti – in lingua originale e tradotti in lingua italiana – corredati da autodichiarazione relativa alla conformità all'originale della traduzione stessa. Analogamente, i/e candidati/e in possesso dei titoli di studio conseguiti all'estero possono presentare il riconoscimento del titolo ottenuto per specifici benefici (equivalenza) presentando la richiesta corredata:

- titolo di studio, tradotto e legalizzato;
- certificato analitico degli esami sostenuti, con relativa traduzione;
- documentazione comprovante la finalità per la quale è richiesto il riconoscimento del titolo;
- dichiarazione di valore (documento non richiesto per i titoli di paesi UE, SEE/EFTA e della Confederazione svizzera);
- documento di identità;

La documentazione comprovante il riconoscimento accademico o i riconoscimento per specifici benefici dovrà in ogni caso, a pena di esclusione, essere prodotta all'Amministrazione all'atto dell'eventuale assunzione.

I requisiti di ammissione devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel presente bando per la presentazione della domanda di ammissione. Il difetto dei requisiti sopraindicati, accertato nel corso della selezione o successivamente, comporta l'esclusione dalla selezione e costituisce causa di risoluzione del rapporto di lavoro, ove già instaurato.

I/e candidati/e sono ammessi/e al concorso con riserva. L'Amministrazione può disporre in qualsiasi momento, con provvedimento motivato del Rettore, l'esclusione dal concorso stesso. L'esclusione verrà comunicata direttamente all'interessato.

Non sono ammessi a partecipare:

- il personale di ruolo degli atenei, delle istituzioni e degli enti pubblici di ricerca e sperimentazione, dell'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA) e dell'Agenzia spaziale italiana (ASI), nonché delle istituzioni il cui diploma di perfezionamento scientifico è stato riconosciuto equipollente al titolo di dottore di ricerca ai sensi dell'art. 74, quarto comma, del d.p.r. 382/1980;
- coloro che abbiano un rapporto di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, con un professore appartenente al Dipartimento di riferimento del progetto di ricerca, ovvero con il Rettore, il Direttore generale o un componente del Consiglio di amministrazione dell'Ateneo;
- coloro che sono stati titolari, presso qualsiasi ente, di assegni di ricerca ai sensi della l. 240/2010 e s.m.i. per un periodo che, sommato alla durata prevista dall'assegno messo a bando, superi complessivamente i 6 anni, compresi gli eventuali rinnovi. Non è computato, ai fini del calcolo dei complessivi 6 anni, il periodo in cui l'assegno sia stato fruito in coincidenza con il dottorato di ricerca senza borsa, nel limite massimo della durata legale del corso.

La titolarità degli assegni non è compatibile con la partecipazione a corsi di laurea, laurea specialistica o magistrale, dottorato di ricerca con borsa o specializzazione medica, in Italia o all'estero, e comporta il

3 di 11

collocamento in aspettativa senza assegni per il dipendente in servizio presso amministrazioni pubbliche.

Art. 3 - DOMANDE E TERMINI DI PRESENTAZIONE

Le domande di ammissione alla selezione e gli allegati di seguito indicati, devono essere inviati in formato pdf esclusivamente per via telematica: posta elettronica certificata all'indirizzo pec.dssbc@pec.unisipec.it o posta elettronica all'indirizzo amministrazione.dssbc@unisi.it entro il termine perentorio di venti giorni dalla data di pubblicazione del presente bando sull'albo on line di Ateneo.

Per le domande inviate tramite posta elettronica certificata fa fede la data della ricevuta di ritorno inviata automaticamente dal gestore di PEC; per quelle inviate posta elettronica la data del terminale di questa Università che le riceve.

Il Dipartimento declina ogni responsabilità per la mancata ricezione delle domande derivante da responsabilità di terzi. Al fine di accertarsi della effettiva ricezione e della correttezza della propria domanda, gli interessati possono rivolgersi direttamente alla Segreteria Amministrativa del Dipartimento di Scienze Storiche e dei Beni Culturali ai numeri telefonici 0577 232948, 0577 235837, 0577 235860.

Le domande devono essere redatte secondo lo schema allegato al presente bando di concorso (allegato B), riportando tutte le indicazioni richieste.

Nella domanda il candidato dovrà dichiarare sotto la propria responsabilità:

- il nome, il cognome, il codice fiscale, la data ed il luogo di nascita;
- la cittadinanza posseduta;
- se cittadino italiano, il comune nelle cui liste elettorali è iscritto ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime; e di godere dei diritti civili e politici;
- se cittadino di altri Stati, di godere dei diritti civili e politici nello Stato di appartenenza o provenienza, ovvero i motivi del mancato godimento, e di avere adeguata conoscenza della lingua italiana;
- di non aver riportato condanne penali ovvero le eventuali condanne riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) o i procedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico;
- il possesso del titolo di studio di cui al precedente art. 2;
- la posizione nei riguardi degli obblighi di leva, per i soli cittadini italiani di sesso maschile nati entro il 1985;
- di avere l'idoneità fisica per lo svolgimento dell'attività prevista. L'Amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo il/la vincitore/vincitrice, in base alla normativa vigente;
- residenza e, se non coincidente, il domicilio e l'indirizzo e-mail al quale si desidera che siano trasmesse le eventuali comunicazioni;
- di non appartenere ai ruoli del personale degli Atenei, delle istituzioni e degli enti pubblici di ricerca e sperimentazione, dell'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA) e dell'Agenzia spaziale italiana (ASI), nonché delle istituzioni il cui diploma di perfezionamento scientifico è stato riconosciuto equipollente al titolo di dottore di ricerca ai sensi dell'articolo 74, quarto comma, del d.p.r. 382/1980;
- di non avere un rapporto di coniugio ovvero grado di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso,

4 di 11

con un professore appartenente al Dipartimento di Scienze Storiche e dei Beni Culturali, ovvero con il Rettore, il Direttore generale o un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo;

- di non avere avuto, presso qualsiasi ente, assegni di ricerca ai sensi della l. 240/2010 per un periodo che, sommato alla durata prevista dall'assegno messo a bando, superi complessivamente i 6 anni, compresi gli eventuali rinnovi.

- di non partecipazione a corsi di laurea, laurea specialistica o magistrale, dottorato di ricerca con borsa o specializzazione medica, in Italia o all'estero.

Il candidato dovrà altresì dichiarare:

- di essere consapevole che la nomina della Commissione sarà disposta con disposizione del Direttore del Dipartimento richiedente, pubblicato sull'Albo on-line di Ateneo, con valore di notifica a tutti gli effetti;
- di essere consapevole che i criteri adottati dalla Commissione saranno resi pubblici sull'Albo on-line di Ateneo, con valore di notifica a tutti gli effetti;
- di essere consapevole che l'approvazione degli atti sarà resa pubblica mediante pubblicazione sull'Albo on-line di Ateneo, con valore di notifica a tutti gli effetti;
- di essere consapevole che ogni variazione della residenza e dei recapiti telefonici/email deve essere tempestivamente comunicata alla Segreteria amministrativa del dipartimento richiedente (amministrazione.dssbc@unisi.it).

Alla domanda il candidato deve allegare:

- la copia di un documento di identità ai sensi dell'art. 38 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;
- la dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i. (allegato C);
- il proprio curriculum vitae sottoscritto con il dettaglio del percorso di studi, delle esperienze di ricerca e dei risultati raggiunti (pubblicazioni, brevetti, ecc.). Il curriculum dovrà contenere una dichiarazione, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., sulla veridicità di quanto in esso dichiarato;
- le pubblicazioni che il/la candidato/a intende sottoporre alla valutazione della Commissione il cui numero massimo è eventualmente previsto nell'allegato A del presente bando, e relativo elenco sottoscritto;
- eventuale documentazione da cui risultino gli estremi del documento di riconoscimento in Italia, ai sensi della normativa vigente, dei titoli di studio conseguiti all'estero ovvero, in assenza del riconoscimento, la dichiarazione di avvio della richiesta di equiparazione.

Per i lavori stampati all'estero deve risultare la data ed il luogo di pubblicazione. Per i lavori stampati in Italia occorre l'attestazione dell'avvenuto deposito legale nelle forme previste dalla legge 106/2004 e dal relativo regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 252/2006.

Le pubblicazioni devono essere presentate nella lingua di origine che, se diversa da inglese, francese, tedesco e spagnolo, richiede la traduzione in una delle medesime lingue. I testi tradotti devono essere presentati in

5 di 11

rilasciato dal Paese di origine. Quelle/i provenienti da paesi non appartenenti all'Unione Europea dovranno presentare il solo passaporto.

Nel corso della discussione, le/i candidate/i, se cittadine/i straniere/i, dovranno dimostrare l'adeguata conoscenza della lingua italiana.

Art. 6 - GRADUATORIA

Al termine dei lavori la Commissione, sulla base dei punteggi attribuiti ai singoli candidati, redige una graduatoria di idonei. Tale graduatoria è valida fino a un massimo di un anno dalla data di approvazione degli atti; il suo utilizzo è vincolato alle specifiche esigenze indicate nel presente bando.

Gli atti sono approvati con disposizione del Direttore del Dipartimento, previa verifica di regolarità. La graduatoria è pubblicata sull'Albo on line di Ateneo, con valore di notifica a tutti gli effetti. Dalla data di pubblicazione decorrono i termini per le eventuali impugnative.

Art. 7 – OGGETTO, FORMALIZZAZIONE E DURATA DELL'ASSEGNO

L'atto di conferimento contiene le specifiche funzioni, i diritti e doveri relativi alla posizione, l'entità dell'assegno nonché il trattamento previdenziale spettante. L'atto riporta, in allegato, le principali attività di ricerca affidate ed è predisposto dalla Responsabile amministrativa del Dipartimento e firmato dal Direttore del Dipartimento.

Gli assegni sono rinnovabili per un periodo non inferiore a un anno in presenza delle seguenti condizioni:

- prosecuzione della ricerca che ha dato origine alla prima assegnazione;
- accertata disponibilità di budget necessaria a coprire i costi per la prosecuzione dell'assegno, nelle forme previste dall'art. 3 del Regolamento citato in premessa;
- valutazione positiva del periodo precedente, sulla base della relazione di cui al successivo art. 8.

La durata complessiva dei rapporti instaurati anche con altri enti, per assegni di ricerca conferiti in base alla l. 240/2010, compresi gli eventuali rinnovi, non potrà comunque essere superiore a sei anni.

Nel caso in cui il titolare dell'assegno di ricerca sia una/un cittadina/o non comunitario, il conferimento dell'assegno è subordinato all'effettivo rilascio/possesso, da parte degli organi competenti, del permesso/carta di soggiorno.

Gli assegni di cui alla presente selezione hanno durata di 12 mesi.

Per motivate ragioni legate al completamento del progetto di ricerca in cui il titolare dell'assegno è impegnato, è possibile prorogare l'assegno stesso con delibera del Consiglio di Dipartimento come prosecuzione del predetto tema di ricerca. La proroga non potrà essere superiore a tre mesi e dovrà comunque rispettare i vincoli di durata sopraindicati.

In caso di finanziamento pubblico, l'assegno decadrà all'eventuale venir meno del finanziamento accertato in entrata.

In caso di maternità o malattia l'assegno viene temporaneamente sospeso e il suo termine è automaticamente prorogato per un periodo corrispondente ai periodi di sospensione. Ai fini della durata della titolarità dell'assegno non rilevano i periodi trascorsi in aspettativa per maternità o per motivi di salute secondo la normativa vigente.

7 di 11

copia dattiloscritta, dichiarata conforme all'originale secondo quanto previsto dalle norme vigenti in materia.

Agli atti e i documenti redatti in lingua straniera, diversa da inglese, francese, tedesco e spagnolo, deve essere allegata una traduzione in lingua italiana, certificata conforme al testo straniero, redatta dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare, ovvero da un traduttore ufficiale.

I/le candidati/e in situazione di handicap, ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, dovranno fare esplicita richiesta in relazione al proprio handicap, riguardo l'ausilio necessario.

Il candidato non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatta indicazione del recapito da parte del candidato o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di recapito indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili all'Amministrazione.

Art. 4 - COMMISSIONE GIUDICATRICE

La Commissione giudicatrice è composta di almeno tre membri esperti della materia ed è designata, dopo la scadenza dei termini per la presentazione delle domande, previa acquisizione della dichiarazione sostitutiva di certificazione resa dai commissari in merito a quanto previsto dall'art. 35/bis del d.lgs. 165/2001. Della Commissione fa parte il Responsabile scientifico del progetto di ricerca.

La Commissione è nominata con Disposizione del Direttore del Dipartimento. Il dispositivo di nomina è pubblicato nell'Albo on line dell'ateneo, con valore di notifica a tutti gli effetti.

La Commissione nella sua prima riunione dichiara di non trovarsi in situazioni di incompatibilità ai sensi dell'art. 51 del c.p.c. ed in particolare in rapporto di parentela o di affinità fino al quarto grado incluso fra di loro e procederà a nominare il Presidente e il Segretario. Successivamente la Commissione stabilisce i criteri e le modalità di valutazione dei titoli e del colloquio, e redige il relativo verbale, prontamente pubblicato con valore di notifica a tutti gli effetti, nella pagina web dedicata alla procedura concorsuale <http://www.unisi.it/ateneo/concorsi> e sull'Albo on line dell'Ateneo.

Al termine di ogni singola riunione, la Commissione esaminatrice redige il relativo verbale.

Art. 5 - VALUTAZIONE DEI TITOLI E COLLOQUIO

La selezione viene effettuata dalla Commissione giudicatrice mediante valutazione comparativa che comprende l'esame dei titoli di studio, del curriculum scientifico-professionale e della produttività scientifica, nonché l'esito del colloquio, secondo criteri predeterminati dalla commissione stessa.

Il colloquio è fissato per lunedì 13 maggio 2024, alle ore 10,00, presso lo studio 140, I piano, edificio dei Servi, sede del Dipartimento di Scienze Storiche e dei Beni Culturali, Via Roma 56, a Siena. Eventuali spostamenti della data stabilita del colloquio, resi necessari da situazioni sopravvenute, saranno comunicati con almeno cinque giorni d'anticipo.

I/le candidati/e, ai sensi dell'art. 7 del Codice etico della Comunità universitaria, prima dell'inizio del colloquio, sono tenuti a dichiarare sotto la propria responsabilità di non avere, con i membri della Commissione, rapporti di parentela o di affinità fino al quarto grado incluso o se tra essi vi sia il coniuge o il/la convivente nonché persone con le quali abbiano relazioni di affari.

I/le candidati/e dovranno presentarsi al colloquio muniti di idoneo documento di riconoscimento. I/le cittadini/e dell'Unione Europea dovranno presentare il passaporto, oppure un documento di identità

6 di 11

rilasciato dal Paese di origine. Quelle/i provenienti da paesi non appartenenti all'Unione Europea dovranno presentare il solo passaporto.

Nel corso della discussione, le/i candidate/i, se cittadine/i straniere/i, dovranno dimostrare l'adeguata conoscenza della lingua italiana.

Art. 8 – DIRITTI E DOVERI

L'attività del/della titolare dell'assegno è svolta, senza vincoli di subordinazione, in modo continuativo e non meramente occasionale, sotto la supervisione del Responsabile scientifico. Il/la titolare dell'assegno è tenuto/a a svolgere personalmente l'attività richiesta.

Le/i titolari di assegni di ricerca relativi ai settori scientifico-disciplinari delle aree delle scienze biologiche e mediche possono svolgere attività assistenziale con le modalità e nei limiti previsti dal piano di attività allegato all'atto di conferimento dell'assegno. In questo caso, l'assegnista dovrà provvedere in proprio alla copertura assicurativa relativa alla responsabilità civile contro terzi e alla responsabilità professionale connessa allo svolgimento dell'attività assistenziale; in mancanza di tale copertura, non è possibile per i titolari di assegni svolgere funzioni di carattere assistenziale.

La reiterata violazione delle indicazioni del Responsabile scientifico costituisce causa di revoca dell'assegno. Tale condizione deve essere segnalata, con relazione scritta, dal Responsabile scientifico e notificata al Direttore del Dipartimento. La revoca è disposta dal Consiglio di Dipartimento, sentito/a il/la titolare dell'assegno.

Al termine delle attività previste nell'atto di conferimento dell'assegno di ricerca, l'assegnista dovrà presentare al Dipartimento una relazione finale sull'attività svolta, i risultati conseguiti e la produzione scientifica, accompagnata dalla valutazione del Responsabile scientifico.

La/Il titolare di assegno di ricerca può svolgere un periodo di approfondimento all'estero, secondo un programma da definire con il Responsabile scientifico e con l'approvazione del Dipartimento; i costi sono a carico dell'assegnista o del Dipartimento o coperti con altri fondi esterni.

Alle/Ai titolari degli assegni di ricerca è riconosciuta soltanto la proprietà intellettuale dei risultati delle proprie ricerche. Sono esclusi la corresponsione dell'equo premio e il diritto allo sfruttamento economico dei risultati delle ricerche medesime.

Agli assegni si applicano, in materia di astensione obbligatoria per maternità, le disposizioni di cui al decreto del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale 12 luglio 2007 e, in materia di congedo per malattia, l'art. 1, comma 788, della legge 28 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni.

L'attività oggetto dell'assegno di ricerca è sospesa nei periodi di assenza dovuti a maternità, malattia e infortunio. I titolari sono tenuti a comunicare al Direttore del Dipartimento il verificarsi delle suddette condizioni, non appena accertate.

Nel periodo di astensione obbligatoria per maternità, l'indennità corrisposta dall'INPS è integrata fino a concorrenza dell'intero importo dell'assegno rapportato alle relative mensilità. I maggiori oneri sono a carico del bilancio universitario.

Il Dipartimento può prevedere di estendere, per un periodo massimo superiore di tre mesi ed entro il primo anno di vita del bambino, la sospensione, con relativa proroga, dell'assegno di ricerca per congedo parentale, compatibilmente con le esigenze del progetto di ricerca e delle regole di rendicontazione dei fondi utilizzati per il finanziamento dell'assegno. In tale ulteriore periodo di sospensione, non viene erogato l'assegno di ricerca.

8 di 11

Art. 9 – IMPORTO DELL'ASSEGNO E TRATTAMENTO FISCALE, PREVIDENZIALE E ASSICURATIVO

L'importo complessivo per l'intero periodo dell'assegno di cui al presente bando è pari a € 20.266,98 lordo beneficiario, erogato in rate mensili.

L'Università provvede ad effettuare il versamento degli oneri previdenziali assicurativi e fiscali nella misura stabilita dalle leggi vigenti.

I maggiori oneri eventualmente derivanti da disposizioni obbligatorie a carattere nazionale, che comportino un aumento del costo lordo dell'assegno di ricerca, sono a carico del bilancio universitario.

Art. 10 – REGIME DELLE INCOMPATIBILITÀ E SVOLGIMENTO DI ULTERIORI INCARICHI

La titolarità dell'assegno non è compatibile con le seguenti posizioni:

- iscrizione a corsi di laurea, laurea specialistica o magistrale, dottorato di ricerca con borsa, scuola di specializzazione medica, in Italia o all'estero;
- titolarità di altro assegno di ricerca presso qualsiasi ente;
- ricercatore a tempo determinato presso qualsiasi Ateneo o ente di ricerca.

Il personale dipendente di amministrazioni pubbliche vincitore di assegno di ricerca è collocato in aspettativa senza assegni per tutta la durata dell'assegno, anche se dipendente in regime di part-time.

Lo svolgimento di attività di lavoro autonomo occasionale e quella derivante dai contratti di insegnamento è compatibile con l'assegno di ricerca soltanto se preventivamente autorizzato dal Consiglio del Dipartimento, su parere motivato del Responsabile scientifico della ricerca, il quale è tenuto a verificare che l'attività ulteriore rispetto all'assegno di ricerca non pregiudichi il regolare svolgimento della ricerca medesima.

Non è ammesso il cumulo dell'assegno di ricerca con borse di studio a qualsiasi titolo conferite, ad eccezione di quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare, con soggiorni all'estero, l'attività di ricerca del titolare (art. 22, comma 3, della Legge n. 240 del 30.12.2010).

I requisiti di compatibilità devono essere posseduti alla data di inizio delle attività e mantenuti per tutta la durata dell'assegno. Il/la vincitore/vincitrice rilascia apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, impegnandosi a comunicare al Direttore del Dipartimento qualsiasi variazione rispetto a quanto dichiarato, contestualmente al verificarsi della variazione stessa.

L'assegno di cui al presente bando non dà luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli dei soggetti citati all'articolo. 7, comma 4, lettera a) del Regolamento indicato in premessa.

Art. 11 – DECADENZA O RINUNCIA

Decadono dal diritto all'assegno coloro che, fatte salve documentate ragioni di salute, non sottoscrivano per ricevimento l'atto di conferimento e non inizino la propria attività nei termini fissati.

Fatte salve le ulteriori sanzioni previste dalle norme vigenti, decadono altresì dal diritto all'assegno di ricerca coloro che forniscono false dichiarazioni.

Costituisce inoltre causa di decadenza l'eventuale venir meno del finanziamento accertato in entrata.

La decadenza dal diritto all'assegno è disposta con disposizione del Direttore del Dipartimento.

Il/la titolare dell'assegno di ricerca ha facoltà di recedere dal rapporto, previo preavviso di almeno trenta

9 di 11

giorni, presentando al Direttore del Dipartimento una dichiarazione che attesti la volontà di rinuncia e la relativa motivazione.

In caso di decadenza o di recesso entro tre mesi dalla data di inizio delle attività, l'assegno resosi disponibile è attribuito fino alla scadenza originaria al primo candidato collocato in posizione utile nella graduatoria della corrispondente selezione.

È prevista la possibilità per motivate ragioni che la/il vincitrice/ore richieda, entro tre giorni dalla comunicazione di cui sopra il rinvio dell'inizio dell'attività, non oltre tre mesi dalla data proposta. Tale rinvio deve essere autorizzato dal Direttore del Dipartimento sentito il Responsabile scientifico.

Art. 12 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Il trattamento e la tutela dei dati personali, presenti nell'istanza di partecipazione al presente bando o eventualmente comunicati con documenti integrativi dell'istanza, avverrà nel rispetto del Regolamento UE 2016/679 sulla protezione dei dati e del d.lgs. n.196/2003 Codice in materia di protezione dei dati personali, per le disposizioni non incompatibili con il Regolamento stesso, ed in particolare secondo i principi di liceità, correttezza, trasparenza, adeguatezza, pertinenza e necessità di cui all'art. 5, paragrafo 1 del GDPR.

Titolare del trattamento dei dati è l'Università degli Studi di Siena. I dati personali forniti dai candidati saranno oggetto di trattamento per la gestione della procedura, per l'eventuale conferimento dell'incarico o assunzione, per la gestione delle graduatorie (ove previste nel bando) esclusivamente ai fini dell'adempimento delle prescrizioni di legge, compresi gli adempimenti di pubblicazione previsti dalla normativa vigente.

Il conferimento dei dati personali è da ritenersi obbligatorio. L'eventuale rifiuto comporta l'impossibilità di svolgere le operazioni necessarie alla procedura e, eventualmente, all'instaurazione e alla gestione del rapporto di lavoro.

L'informativa relativa al trattamento dei dati è pubblicata nel portale di Ateneo alla pagina web <https://www.unisi.it/ateneo/adempimenti/privacy>.

Per le finalità previste dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, il Responsabile del procedimento inerente la selezione di cui al presente bando è individuato nel/nella Responsabile della Segreteria amministrativa del dipartimento richiedente.

Art. 13 – PUBBLICITÀ

Il presente bando è pubblicato sull'Albo on line, sul portale dell'Ateneo all'indirizzo: <http://www.unisi.it/ateneo/concorsi>, sul sito del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca all'indirizzo www.miur.it e sul portale dell'Unione Europea all'indirizzo: <http://ec.europa.eu/euraxess/>.

Art. 14 - RINVIO CIRCA LE MODALITÀ D'ESPLETAMENTO DELLA SELEZIONE

Per tutto quanto non previsto nel presente bando vale la normativa vigente in materia di concorsi in quanto compatibile.

Siena, data della firma digitale

10 di 11